

**STATUTO NAZIONALE DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 23 OTTOBRE 2013**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

E' costituita la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - C.I.A., associazione senza fini di lucro, in breve di seguito CIA.

La CIA è un sistema unitario di rappresentanza dell'agricoltura e del mondo rurale.

La CIA ha sede nazionale in Roma.

Art. 2 - Principi fondamentali

La CIA è un'associazione autonoma, democratica ed indipendente che afferma la centralità dell'impresa agricola singola ed associata, promuove la crescita culturale, morale, civile ed economica degli agricoltori e di tutti coloro che operano nel mondo rurale.

La CIA persegue la realizzazione dei valori che attengono all'impresa agricola, alla democrazia economica, alla libera iniziativa imprenditoriale, al lavoro, all'ambiente rurale, alla solidarietà ed alla cooperazione, alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio.

La CIA agisce per l'unità degli agricoltori e delle organizzazioni di rappresentanza dell'agricoltura italiana e per la ricerca di convergenze con tutti i settori economici e sociali con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

La CIA si impegna a realizzare nella società e nell'economia le pari opportunità tra donne e uomini e a promuovere l'inserimento dei giovani ed il ricambio generazionale nelle imprese e nei sistemi agricoli territoriali.

Art. 3 - Scopi e attività

Gli scopi della CIA sono:

- la tutela e lo sviluppo degli agricoltori e dell'impresa agricola, degli operatori del mondo rurale e dell'agricoltura in generale; la rappresentanza degli agricoltori, delle imprese agricole e delle relative forme associate di qualunque natura e tipo, dei concedenti di fondi rustici e di chiunque operi nel comparto produttivo agricolo;
- la tutela del reddito degli agricoltori, i loro diritti di cittadinanza, la dignità ed i diritti del lavoro agricolo esercitato in forma di impresa;

- l'affermazione del ruolo dell'agricoltura nel sistema economico italiano, non soltanto come settore produttivo ma anche come patrimonio che tutela il territorio, le risorse ambientali, culturali e paesaggistiche;
- l'affermazione del diritto alla libera iniziativa imprenditoriale quale mezzo per il riconoscimento ed il rafforzamento del diritto ad un reddito correlato al merito ed alla capacità imprenditoriale, al lavoro, alla sicurezza, alla salute ed all'ambiente;
- il legame ed il riequilibrio tra agricoltura, territorio, alimentazione, ambiente sotto il profilo economico, giuridico ed istituzionale;
- la valorizzazione della programmazione territoriale quale più immediato e diretto riferimento per l'espressione sindacale degli interessi e delle proposte dei propri associati;
- la competitività delle imprese agricole sui mercati interni, comunitari ed internazionali, anche mediante la valorizzazione della produzione agricola nazionale;
- lo sviluppo e la valorizzazione del mondo rurale in generale, in tutti i suoi aspetti, produttivi, territoriali, ambientali, sociali, e culturali;
- l'affermazione nella società della cultura della terra intesa come bene di tutti, limitato e non riproducibile;
- la stipula di accordi e contratti collettivi di lavoro.

In diretta attuazione di tali scopi, la CIA svolge le seguenti attività:

promuove politiche agricole, economico-sociali, ambientali e territoriali per sostenere e favorire lo sviluppo delle imprese agricole nell'ambito del sistema economico e sociale, nazionale, comunitario e internazionale, nel rispetto dei cittadini, dei territori, dell'ambiente e del paesaggio;

- accordi di carattere economico, settoriali, intersettoriali e territoriali, nell'interesse delle imprese agricole e della produzione agricola nazionale;
- promuove la cooperazione e l'associazionismo tra i produttori agricoli, sostenendone lo sviluppo e l'efficacia di gestione e favorendo la partecipazione e il controllo da parte dei soci;
- promuove politiche e partecipa ad iniziative di programmazione economica e territoriale, valorizzando il metodo della concertazione ed i principi della sussidiarietà;
- promuove associazioni di persone, motivate da comuni identità, di genere età o professionale, con l'obiettivo di rappresentarne e valorizzarne il ruolo peculiare, le valenze socio-economiche e le specifiche esigenze;
- promuove, al fine del conseguimento delle pari opportunità, azioni adeguate, capaci di rimuovere quegli ostacoli che impediscono la valorizzazione della condizione femminile in agricoltura e nella rappresentanza politica e sindacale;
- promuove l'accesso dei giovani nel settore agricolo e la collaborazione tra generazioni per lo sviluppo armonico dei territori rurali e della società;
- promuove ed organizza iniziative sindacali per la tutela degli interessi dei propri associati, nel rispetto dei principi di legalità e non violenza;
- promuove nell'interesse degli associati la legalità e il rafforzamento dell'azione dell'UE volta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

- persegue la scelta dell'unità tra le organizzazioni professionali agricole e della cooperazione agricola per il raggiungimento di convergenze intese ed azioni comuni, per affermare il valore dell'agricoltura e garantire nuovi diritti in campo economico e sociale agli agricoltori e alle imprese agricole;
- promuove lo sviluppo di una agricoltura plurale riconoscendone le differenze strutturali e naturali tra i diversi territori agricoli dell'Unione Europea;
- promuove ed organizza nuovi modelli di imprenditorialità nelle aree rurali legate alla multifunzionalità diversificazione, pluriattività, territorialità;
- promuove la realizzazione dei valori dell'impresa agricola legati alla democrazia economica di mercato, favorendo associazionismo, cooperazione, reti di impresa, consorzi, distretti rurali;
- promuove e fornisce, anche a mezzo di società, enti ed Istituti appositamente costituiti, servizi di consulenza, assistenza, formazione, informazione e supporto all'adozione di innovazioni;
- promuove il miglioramento dell'assistenza sociale, previdenziale ed assistenziale a favore degli agricoltori, dei loro familiari e, in generale, di tutti i cittadini, anche avvalendosi del suo Ente di Patronato;
- opera di concerto con le istituzioni nazionali, europee ed internazionali preposte alle politiche di cooperazione, riequilibrio e sviluppo;
- promuove, sostiene e organizza la crescita delle competenze e la qualificazione professionale di tutti coloro che operano in agricoltura, nelle filiere agroalimentari ed in ambiente rurale, avvalendosi anche di propri enti nazionali e territoriali ed affermando il valore della formazione lungo tutto l'arco della vita;
- organizza convegni, ricerche, seminari di studio, forum etc. per favorire la crescita delle conoscenze ed il confronto di posizioni tra istituzioni, organizzazioni e cittadini, anche su temi di carattere generale;
- costituisce strutture organizzative idonee a favorire l'aggregazione del prodotto a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari per la valorizzazione della produzione agricola delle imprese associate;
- assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica;
- svolge attività editoriale;
- esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento o disposizione;
- può istituire sedi di rappresentanza e proprie strutture organizzative in altri Paesi dell'UE e a livello internazionale.

TITOLO II

GLI ASSOCIATI

Art. 4 – Requisiti

Possono aderire ed essere associati alla CIA le imprenditrici e gli imprenditori agricoli, singoli ed associati e i loro collaboratori familiari, le imprese agricole in qualunque forma costituite: società di persone, cooperative e di capitali; gli amministratori delle società agricole, e i soci delle società di persone, i proprietari ed i concedenti di fondi rustici, tecnici e operatori del settore agricolo, i dipendenti della CIA, delle società, degli istituti e delle associazioni da essa promosse. Possono altresì aderire tutti coloro che operano in ambito rurale.

Gli iscritti all'Associazione Nazionale Pensionati ANP-CIA e coloro che hanno rilasciato deleghe ai fini dei contributi sindacali e associativi, sono automaticamente associati alla CIA.

L'adesione alla CIA si compie mediante tesseramento unico presso le Province CIA ed esso vale come adesione all'intero sistema CIA.

La qualità di socio è personale e non trasferibile ne' per atto tra vivi, ne' per successione. L'adesione è annuale.

In caso di recesso dal rapporto associativo, il recedente non potrà chiedere il rimborso della quota, ne' la divisione del patrimonio comune.

Art. 5 - I Diritti degli associati

I diritti degli associati CIA.

a. Ciascun associato alla CIA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente art. 4 e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.

b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.

c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell'organo che convoca.

d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto, del regolamento nazionale ed in quelle dei rispettivi statuti confederali in cui sono pure stabilite le proporzioni di rappresentanza all'interno degli organi delle diverse categorie di associati, fermi i requisiti soggettivi per gli incarichi di rappresentanza e dirigenza dei diversi livelli confederali, come previsti dal presente Statuto.

- e. Tutti i componenti di organi di qualsiasi livello debbono essere iscritti alla CIA almeno dalla data della convocazione dell'organo che convoca l'organo che elegge; i candidati a Presidente nazionale, provinciale, regionale o di associazione di persone, debbono essere iscritti da almeno due anni .
- f. Per poter fruire dei servizi offerti da CIA ai diversi livelli, è necessario essere associati, salvo quelli che vengono erogati a tutti i cittadini per disposizione di legge.

Art. 6 - Gli Obblighi degli Associati

Gli associati al sistema CIA debbono:

- a. accettare gli Statuti della CIA Nazionale, Regionale e della Provincia CIA;
- b. rispettare le delibere degli organi statutari a tutti i livelli confederali regolarmente assunte;
- c. attenersi alle regole di comportamento contenute nello Statuto, nel Regolamento Nazionale attuativo dello Statuto e nel Codice etico della Confederazione;
- d. ottemperare alla contribuzione al sistema CIA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell'intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell'organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
- e. l'adesione impegna l'associato a fornire al sistema CIA e agli enti e società di emanazione le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l'anonimato e la tutela della riservatezza sui dati personali, l'utilizzo e l'elaborazione a fini statistici, di ricerca e quanto altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
- f. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CIA.

TITOLO III

LA CIA: NATURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 7 – Il sistema CIA

La CIA è il sistema unitario di rappresentanza e tutela delle imprenditrici e imprenditori agricoli nonché delle loro imprese agricole in qualunque forma costituite e di tutti coloro che operano nell'ambito rurale.

Essa rappresenta e tutela pure i concedenti di fondi rustici e tutti coloro che operano a qualunque titolo nell'ambito del comparto produttivo agricolo o in qualunque fase della filiera agroalimentare.

Il sistema CIA è costituito da: Province CIA, CIA Regionali e CIA Nazionale. Esse operano nei rispettivi ambiti, con propri statuti e con autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e finanziaria.

La CIA riconosce la Kmecka Zveza, quale associazione professionale agricola autonoma degli sloveni del Friuli Venezia – Giulia, che come tale aderisce al sistema ed alla quale è garantita la rappresentanza negli organi dirigenti.

Le Associazioni di persone (Associazione Nazionale Pensionati ANP-CIA, Donne in Campo e Associazione Giovani Imprenditori Agricoli – AGIA), sono componenti del sistema CIA.

Le Associazioni di settore e I Gruppi di interesse economico – GIE- sono articolazioni del sistema CIA.

Il sistema confederale così costituito e configurato, fa propri ed attua i principi del federalismo cooperativo e solidale ed i valori e gli scopi comuni e condivisi, stabiliti dal presente Statuto.

La CIA pratica la distinzione tra funzioni di rappresentanza politica e sindacale, attribuite agli organi elettivi, che la esercitano nella loro collegialità, e la gestione delle strutture centrali e territoriali che è attribuita, secondo criteri di efficienza e professionalità, a dirigenti ed a funzionari, alle dipendenze delle strutture stesse.

Art. 8 – Le Province CIA

Le Province CIA sono formate e rappresentano gli associati che, di norma, hanno la loro impresa, o sede o domicilio o residenza nel relativo territorio di competenza. Esse organizzano tutte le strutture territoriali e gli organismi associativi previsti nel territorio.

Nelle Province CIA si realizza la partecipazione attiva e diretta degli associati alla vita confederale, anche mediante le strutture comunali e/o decentrate.

Le Province CIA coordinano l'attività delle Associazioni di persone, delle Associazioni di settore e dei Gruppi di Interesse Economico promossi nel territorio di competenza.

Le Province CIA inoltre nel proprio territorio di competenza:

- assicurano la rappresentanza politica e sindacale agli imprenditori ed alle imprenditrici agricole ed alle imprese agricole, in qualunque forma costituite, nell'ambito dei territori di riferimento nei confronti delle istituzioni pubbliche e private ivi costituite ed operanti;
- rappresentano e tutelano gli interessi degli altri associati alla CIA nell'ambito del territorio di riferimento e concorrono alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli istituzionali, politici o economici opportuni;
- elaborano le politiche confederali, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CIA, promuovono e verificano le azioni e le iniziative delle Associazioni di persone, delle Associazioni di settore e dei Gruppi di Interesse Economico ove previsti;

- sono titolari dei rapporti e stipulano accordi con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole, economiche, sociali e sindacali e con le forze politiche;
- partecipano alla programmazione territoriale e concorrono alla programmazione a livello generale;
- stipulano accordi e contratti sindacali e interprofessionali, sentiti i Gruppi di Interesse Economico e le Associazioni di settore;
- gestiscono e organizzano anche attraverso gli ambiti economici, ottimali previsti dal successivo art. 10 i servizi di consulenza ed assistenza per rispondere alle esigenze degli agricoltori e delle imprese agricole, secondo criteri di efficacia ed efficienza, di sana e corretta gestione, nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario, da realizzare in sinergia con il sistema CIA e del monitoraggio dei risultati ottenuti;
- realizzano tutte le iniziative occorrenti alla qualificazione dell'agricoltura e del mondo rurale, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad enti e società;
- definiscono le politiche finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- stabiliscono il trattamento normativo ed economico del proprio personale dipendente, tenendo conto dei criteri e principi che il sistema CIA adotta riguardo ai rapporti di lavoro;
- possono deliberare la costituzione di associazioni subprovinciali in conformità alle determinazioni delle CIA Regionali ai sensi del successivo art. 10;
- costituiscono e promuovono enti, istituti e società anche per l'erogazione di servizi per la formazione professionale in attuazione di disposizioni legislative in conformità alle determinazioni delle CIA Regionali ai sensi del successivo art. 10.

Art. 9 – La struttura delle Province CIA

Le Province CIA perseguono gli scopi e le finalità di cui al precedente articolo secondo le decisioni assunte dai competenti organi statutari.

La effettiva esecuzione delle decisioni degli organi è rimessa alla struttura organizzativa della Associazione provinciale, con a capo il Direttore, così come previsto dall'art.14 dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Art. 10 – Le CIA Regionali

Le CIA Regionali costituiscono l'ambito di rappresentanza politica e sindacale degli agricoltori e delle imprese agricole associate nelle rispettive regioni e concorrono alla determinazione delle azioni di tutela a tutti i livelli necessari.

Le CIA Regionali determinano, nelle forme di più ampia partecipazione delle istanze provinciali, le strategie e le azioni della Confederazione nell'ambito del territorio regionale in conformità con gli indirizzi e i deliberati della CIA Nazionale.

Determinano la configurazione organizzativa del sistema CIA nell'ambito del territorio regionale.

La Direzione Regionale della CIA, nell'ambito delle sue autonome capacità di elaborazione e decisione, nella forma di più ampia partecipazione delle istanze provinciali, in coerenza con le linee di indirizzo della Direzione Nazionale, individua gli specifici territori delle Province CIA secondo criteri di diffusa e migliore rappresentatività politico-sindacale e tutela degli interessi degli associati.

A tale scopo, la Direzione Regionale, procede alla ricognizione degli assetti organizzativi provinciali e del sistema CIA Regionale e definisce le nuove delimitazioni territoriali delle Province CIA.

Nello stesso termine, la Direzione Regionale, nelle forme di più ampia partecipazione delle istanze provinciali, stabilisce gli ambiti economici ottimali di organizzazione dei servizi e dei corrispondenti strumenti societari secondo criteri di sana e corretta gestione economica e con il vincolo di equilibrio economico-finanziario e di bilancio, nonché le procedure di riassetto societario delle attività oggetto di convenzione ai sensi di legge. Gli ambiti economici ottimali corrispondono in via preferenziale alle Province CIA.

La Direzione Regionale della CIA, modifica ed adegua i territori delle Province CIA e gli ambiti ottimali di organizzazione dei servizi in relazione all'evoluzione delle sopravvenute esigenze istituzionali, confederali ed organizzative.

Le CIA Regionali inoltre:

- rappresentano e tutelano gli interessi degli imprenditori e delle imprenditrici agricole, delle imprese agricole e di tutti gli altri associati, delle Province CIA e del sistema CIA nel suo complesso nell'ambito regionale e presso le istituzioni regionali;
- svolgono il ruolo di elaborazione, indirizzo e coordinamento delle politiche confederali a livello regionale;
- costituiscono e coordinano le Associazioni di Persone, le Associazioni di Settore e i Gruppi di Interesse Economico e ne definiscono le eventuali articolazioni territoriali di concerto con i relativi organi associativi;
- sono titolari dei rapporti e stipulano accordi con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole, economiche, sociali e sindacali e con le forze politiche e istituzionali di livello regionale;
- definiscono politiche finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- stabiliscono il trattamento normativo ed economico del proprio personale dipendente, tenendo conto dei criteri e principi che il sistema CIA adotta riguardo ai rapporti di lavoro;
- stipulano accordi, contratti sindacali e interprofessionali nonché accordi di filiera, sentite le Associazioni di settore e i Gruppi di Interesse Economico operanti nella Regione per quanto attiene i rispettivi settori produttivi,
- operano nell'ambito delle politiche di promozione economica nel territorio regionale e, in una logica di sistema CIA, a livello extraregionale ed internazionale;
- promuovono, nell'ambito degli obiettivi del sistema CIA e della sua politica, il recepimento e l'attuazione dei provvedimenti comunitari finalizzati allo sviluppo, rapportandosi

autonomamente con la Regione;

- promuovono studi e ricerche;
- costituiscono e partecipano a società, Enti ed Istituti per l'erogazione di servizi in attuazione di disposizioni legislative regionali e/o nazionali, anche a supporto delle Province CIA e in coerenza con gli ambiti ottimali determinati,
- sviluppano e promuovono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, azioni di supporto alle Province CIA, agli organismi associativi confederali nell'ambito regionale, servizi qualificati di assistenza e consulenza alle imprese agricole associate, favorendo, nell'ambito del rispettivo territorio regionale, politiche organizzative confederali in grado di realizzare consistenti economie di scala;
- operano ai fini della valorizzazione e dell'integrazione del sistema regionale, dell'applicazione di sistemi operativi a rete, diffondono le conoscenze, coordinano e promuovono la formazione degli operatori e dei dirigenti dell'intero sistema confederale regionale.

Art. 11- La struttura delle CIA Regionali.

Le CIA Regionali perseguono gli scopi e le finalità di cui al precedente articolo secondo le decisioni assunte dai competenti organi statutari.

La effettiva esecuzione delle decisioni degli organi è rimessa alla struttura organizzativa della Associazione Regionale, con a capo il Direttore regionale, così come previsto dall'art. 14 del presente Statuto e dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Art. 12 - La CIA Nazionale

La CIA Nazionale costituisce l'ambito nazionale e generale del sistema CIA, esprime la sintesi politica ed elabora le strategie organizzative nelle forme di più ampia partecipazione delle istanze regionali e provinciali del sistema confederale, agisce con la denominazione "Confederazione Italiana Agricoltori- CIA".

La CIA Nazionale è titolare esclusiva della denominazione "Confederazione Italiana Agricoltori - CIA" e del relativo logotipo e simbolo associativo.

La CIA Nazionale promuove e coordina a livello nazionale l'organizzazione e l'attività delle Associazioni di persone, delle Associazioni di settore e dei Gruppi di interesse economico.

La CIA Nazionale inoltre

- rappresenta ed organizza il sistema CIA in sede nazionale, europea ed internazionale;
- definisce le politiche finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- stabilisce il trattamento economico e normativo del proprio personale dipendente, tenendo conto dei criteri e principi che il sistema CIA adotta riguardo ai rapporti di lavoro;
- stipula accordi, contratti sindacali e interprofessionali nonché accordi di filiera, sentiti i

Gruppi di interesse economico e le Associazioni di settore per quanto attiene i rispettivi settori produttivi:

- svolge il ruolo di elaborazione, indirizzo e coordinamento delle politiche confederali; promuove e verifica le azioni e le iniziative delle Associazioni di persone, delle Associazioni di settore e dei Gruppi di interesse economico;
- è titolare dei rapporti e stipula accordi con le altre organizzazioni imprenditoriali agricole, economiche, sociali e sindacali, nonché con le forze politiche e le Istituzioni di livello nazionale, europeo e internazionale;
- opera per la valorizzazione e l'integrazione dell'intero sistema;
- promuove e diffonde le conoscenze dei sistemi operativi a rete nell'intero sistema CIA;
- cura e coordina la formazione degli operatori e dei dirigenti del sistema confederale;
- promuove studi e ricerche;
- svolge, nel rispetto del principio di sussidiarietà, azioni di supporto per l'assistenza e la consulenza alle CIA Regionali e Province CIA, alle Associazioni di persone, alle Associazioni di settore e ai Gruppi di interesse economico, anche mediante servizi innovativi, nell'intento di realizzare un sistema di gestione dei servizi alle imprese agricole efficiente ed economico;
- promuove e costituisce a livello nazionale, società, Enti ed Istituti, anche in partecipazione con la pubblica amministrazione ed enti pubblici, per la realizzazione degli scopi statutari.

Art. 13 - La struttura della CIA Nazionale

La CIA Nazionale persegue gli scopi e le finalità di cui al precedente articolo secondo le decisioni assunte dai competenti organi statutari.

La effettiva esecuzione delle decisioni degli organi confederali è rimessa alla struttura organizzativa della associazione nazionale, con a capo il Direttore Nazionale così come previsto dall'art. 14 dello Statuto e dal Regolamento Nazionale.

Art. - 14 Il Direttore

Il Direttore, nell'ambito della distinzione dei ruoli tra gestione e rappresentanza, nei vari livelli di competenza nazionale, regionale e provinciale è titolare ed esercita il potere di gestione ed amministrazione ordinaria dell'intera struttura organizzativa ed è responsabile del suo funzionamento. Ha autonomo potere di firma entro i limiti di valore deliberati dalla Giunta, dirige e sovrintende a tutte le aree e funzioni della struttura organizzativa, ed è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria della CIA. Propone alla Giunta il bilancio preventivo e quello consuntivo con allegata relazione di gestione.

Il Direttore, sulla base del budget approvato dalla Direzione ed in relazione agli obiettivi assegnati dai competenti organi, esercita sulla struttura il potere direttivo, organizzativo,

gerarchico e disciplinare; nell'ambito della pianta organica deliberata dalla Giunta, dispone il distacco dei dipendenti e funzionari presso enti e società del sistema CIA. Le assunzioni, i licenziamenti e i passaggi di livello dei dipendenti, sono sottoposti all'approvazione della Giunta.

Firma e sottoscrive gli atti di straordinaria gestione ed amministrazione a seguito di delega del Presidente.

Il Direttore organizza e garantisce le risorse umane, tecniche ed amministrative, necessarie a consentire l'esercizio della rappresentanza da parte degli organi del sistema CIA.

Il Direttore supporta gli organi nelle relazioni istituzionali, nelle azioni di consultazione e concertazione con istituti ed altre organizzazioni economiche e professionali.

Il Direttore è responsabile della istruttoria tecnica-amministrativa e legale delle proposte all'ordine del giorno degli organi; trasmette e dà esecuzione alle decisioni deliberate dagli stessi.

Nei rispettivi ambiti di competenza territoriale il Direttore verifica e vigila l'andamento economico e finanziario di tutti i soggetti del sistema CIA.

Il Direttore è responsabile nei confronti degli organi della attività svolta e li informa regolarmente.

Il Direttore svolge funzioni di vigilanza su tutti i soggetti e le componenti del sistema CIA, coordinandosi con i rispettivi direttori.

E' istituito presso la CIA Nazionale il Registro dei Direttori secondo procedure e requisiti previsti dal Regolamento Nazionale.

Il Direttore è nominato dalla Giunta su proposta del Presidente.

Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli organi della CIA.

Se associato può essere membro degli organi direttivi e dell'assemblea.

Il Direttore Nazionale presiede e convoca, fissandone l'ordine del giorno, il Coordinamento Nazionale dei Direttori, cui partecipano i Direttori Regionali. Il Coordinamento Nazionale dei Direttori rappresenta il momento di raccordo e valorizzazione delle relazioni organizzative e gestionali, definisce linee guida organizzative e funzionali per tutto il sistema CIA nell'ambito ed in attuazione dei deliberati degli organi confederali. Inoltre, in caso di grave situazione di disfunzioni accertate mediante l'utilizzo dell'Audit il Direttore Nazionale, sentito il Coordinamento dei Direttori effettua gli interventi di propria competenza e propone agli organi competenti la sospensione/rimozione dei direttori secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.

Art. 15 – L'Associazione Nazionale Pensionati ANP-CIA

La CIA promuove ed organizza l'impegno e la rappresentanza specifica dei pensionati mediante l'Associazione Nazionale Pensionati, ANP-CIA.

L'Associazione Nazionale Pensionati, ANP-CIA, è dotata di proprio statuto conforme ai principi e prescrizioni del presente Statuto nazionale.

L'Associazione Nazionale Pensionati ANP-CIA stipula convenzioni con gli Istituti Previdenziali per la riscossione delle quote associative e con altri enti ed Organismi Pubblici per lo svolgimento di servizi in favore dei pensionati iscritti, i quali con la loro iscrizione si associano automaticamente alla CIA. Può realizzare accordi di collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali di analoga finalità per una migliore tutela degli associati.

L'Associazione Nazionale Pensionati ANP-CIA si organizza in strutture regionali corrispondenti al sistema CIA dei quali è componente e nei cui organi è assicurata la rappresentanza.

Art. 16 - L'Associazione Donne In Campo

La CIA promuove ed organizza l'impegno e la rappresentanza specifica delle donne imprenditrici agricole e delle donne interessate al mondo agricolo, attraverso l'Associazione denominata "Donne in Campo".

L'Associazione Donne in Campo è dotata di proprio statuto conforme ai principi e prescrizioni del presente Statuto nazionale, anche per quanto attiene alla rappresentanza politica all'esterno del sistema CIA. L'Associazione Donne in Campo si organizza in strutture regionali corrispondenti al sistema CIA dei quali è componente e nei cui organi le è assicurata la rappresentanza.

Art. 17 - L'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli AGIA

La CIA promuove ed organizza l'impegno e la rappresentanza di giovani imprenditori agricoli ed operatori del mondo agricolo, sino ai 40 anni di età, mediante l'"Associazione Giovani Imprenditori Agricoli" in breve AGIA.

L'AGIA è dotata di proprio statuto conforme ai principi e prescrizioni del presente Statuto nazionale anche per quanto attiene alla rappresentanza politica all'esterno del sistema CIA. L'AGIA si organizza in strutture regionali corrispondenti al sistema CIA dei quali è componente e nei cui organi le è assicurata la rappresentanza.

Art. 18 - I Gruppi di Interesse Economico e Associazioni di settore

La CIA promuove e favorisce la costituzione di Gruppi di interesse economico per settori produttivi, per la tutela e valorizzazione degli specifici interessi economici ed organizzativi delle imprese agricole che operano nei rispettivi settori produttivi.

La Direzione Nazionale CIA stabilisce i settori produttivi per i quali ritiene di procedere alla costituzione dei rispettivi Gruppi di Interesse.

Modalità di costituzione, funzionamento e partecipazione al sistema confederale sono stabiliti

nel Regolamento Nazionale. La CIA promuove e favorisce le Associazioni di settore per la tutela e la valorizzazione degli specifici interessi economici ed organizzativi delle imprese agricole che operano nei settori produttivi di riferimento. Le Associazioni di settore sono dotate di propri Statuti conformi ai principi e prescrizioni del presente Statuto Nazionale.

I GIE e le Associazioni di settore per i comparti produttivi di riferimento concorrono alla formazione delle politiche confederali, esprimono parere sulle scelte e possono rappresentare, su delega, la CIA anche all'esterno.

I GIE e le Associazioni di settore sono articolazioni del sistema CIA nei cui organi direttivi è assicurata la rappresentanza.

Art. 19 – Associazione Nazionale Coltivatori a Contratto Agrario

La CIA promuove e favorisce la costituzione dell'ANCCA (Associazione Nazionale Coltivatori a Contratto Agrario) per la tutela e la valorizzazione dei coltivatori a contratto agrario in tutte le forme e dei piccoli agricoltori che aderiscono alla Confederazione Italiana Agricoltori. L'ANCCA, è dotata di proprio Statuto nel quale sono stabiliti criteri di funzionamento e modalità di partecipazione al sistema confederale.

Art. 20 - Requisiti per far parte del sistema CIA

Lo Statuto Nazionale stabilisce principi, prescrizioni e valori cogenti per l'intero sistema confederale.

In particolare le Province CIA e le CIA Regionali devono prevedere nei rispettivi statuti:

- a. scopi, funzioni e valori di riferimento conformi a quelli del presente Statuto, con espresso recepimento del codice etico, del regolamento della CIA, del Regolamento AUDIT, del regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti e della disciplina delle incompatibilità di cui almeno ai primi quattro commi dell'art. 33 del presente Statuto;
- b. che il presidente sia imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA ed è eletto per non più di due mandati pieni e consecutivi;
- c. gli organi esecutivi siano composti esclusivamente da imprenditori agricoli e non dipendenti del sistema CIA;
- d. gli organi direttivi e l'assemblea, esclusi gli organi di garanzia (Collegio dei Revisori e Collegio dei Garanti), prevedano la presenza di associati imprenditori agricoli, non inferiore ai tre quarti dei componenti.
- e. che in tutti gli organi, sia garantita la presenza dei Presidenti delle Associazioni di persone.
- f. che nell'Assemblea e negli Organi direttivi sia garantita la presenza dei Presidenti delle Associazioni di settore e dei GIE.
- g. la presenza di genere nelle assemblee e negli organi direttivi a tutti i livelli confederali e in tutte le componenti del sistema CIA deve tenere conto del numero degli associati per genere

- sul totale degli iscritti e comunque non deve essere inferiore, in alcun caso, al 30%;
- h. la distinzione tra funzioni di rappresentanza politico- sindacale, di competenza degli organi e le funzioni di gestione, di competenza del Direttore, unico responsabile del corretto e regolare andamento del rispettivo livello confederale ed attribuite secondo criteri di efficienza e professionalità, a dirigenti ed a funzionari;
 - i. la modalità di effettiva partecipazione degli iscritti alla vita associativa del sistema CIA, anche mediante l'esercizio di deleghe successive;
 - j. l'obbligo di garantire la contribuzione al sistema CIA con il versamento di quote associative secondo modalità e quantità stabilite dalla Direzione Nazionale;
 - k. gli organi di controllo, garanzia ed arbitrati coerenti con il presente Statuto;
 - l. la presenza di una sola associazione per ogni livello territoriale di riferimento, salvo quanto indicato nell'Articolo 4 per l'associazione Kmecka Zveza;
 - m. la messa a disposizione del sistema CIA dei dati associativi e quant'altro necessario al conseguimento degli scopi sociali;
 - n. l'accettazione espressa dei provvedimenti di commissariamento e degli altri provvedimenti sanzionatori previsti nel presente Statuto anche nei confronti dei singoli associati, secondo le modalità specificate nel Regolamento Nazionale;
 - o. il ruolo e le funzioni delle altre componenti del sistema CIA;
 - p. l'obbligo dell'uso della denominazione: Confederazione Italiana Agricoltori ed i rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CIA Nazionale, titolare di tale denominazione, logotipo e simbolo nonché del relativo marchio registrato, salvo quanto indicato per l'associazione Kmecka Zveza;
 - q. il concorso nella nomina dei Collegi dei Garanti e l'espressa accettazione delle decisioni degli stessi in ogni controversia con le altre componenti il sistema CIA;
 - r. l'adozione di bilanci conformi a quanto previsto dal Regolamento Nazionale.

TITOLO IV

ORGANI NAZIONALI DELLA CIA

Art. 21 – Gli Organi

Gli organi nazionali della CIA sono:

- l'Assemblea Nazionale
- La Direzione Nazionale
- La Giunta Nazionale
- Il Presidente Nazionale
- Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

- Il Collegio Nazionale dei Garanti

Gli organi nazionali della CIA decadono automaticamente al momento del loro rinnovo.

Ciascun organo è dotato dei poteri e competenze previste nel presente Statuto; il Regolamento Nazionale disciplina lo svolgimento delle rispettive attività.

Art. 22 – L’Assemblea Nazionale

L’Assemblea Nazionale rimane in carica quattro anni. La sua composizione rispetta i criteri di cui all’art. 20, lett. d), e), f), g).

Alle sedute dell’Assemblea Nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed il Collegio Nazionale dei Garanti.

L’assemblea Nazionale ha i seguenti poteri e compiti:

- elabora e definisce le linee e gli indirizzi generali di strategia e programma della CIA, in relazione allo stato ed alle evoluzioni ed innovazioni del settore agricolo ed agli interessi delle imprese agricole rappresentate.
- approva le modifiche statutarie, su proposta della Direzione Nazionale, salvo i principi fondamentali dello Statuto, di competenza della sola Assemblea in veste elettiva.
- elegge uno o più Vice-Presidenti indicando il Vice Presidente Vicario;
- elegge la Direzione Nazionale, determinandone il numero dei componenti
- delibera lo scioglimento della CIA, con le modalità di cui all’art. 35.

L’Assemblea Nazionale è convocata almeno una volta l’anno, su proposta del Presidente, dalla Direzione Nazionale, ovvero su richiesta scritta motivata da almeno un quinto dei suoi componenti.

L’Assemblea Nazionale è convocata in prima e seconda convocazione, anche lo stesso giorno.

Le decisioni dell’Assemblea Nazionale sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti; in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

L’Assemblea è convocata ogni quattro anni, in veste di Assemblea elettiva, dal Presidente Nazionale su conforme deliberazione della Direzione Nazionale, contenente un apposito Regolamento, che ne determina la composizione e le modalità di elezione dei delegati eletti dalle Assemblee elettive delle Cia Regionali, a loro volta espressione dei delegati eletti dalle Assemblee elettive delle Province CIA, con i seguenti poteri e compiti:

- approva il Documento programmatico
- approva lo Statuto Nazionale
- elegge il Presidente Nazionale;
- elegge il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Garanti.

Le decisioni dell'Assemblea in veste di Assemblea elettiva sono ritenute valide in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti in seconda convocazione con la presenza del 25% dei suoi componenti e con il voto del 50% più uno dei presenti.

L'Assemblea, esauriti i compiti di Assemblea elettiva si costituisce in Assemblea nazionale.

Art. 23 – La Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale è l'organo di programmazione che attua, presidia e aggiorna l'iniziativa di carattere politico-sindacale e finanziario nell'ambito e sviluppo degli indirizzi e principi generali del Documento programmatico approvato dalla Assemblea.

Rimane in carica per quattro anni ed è formata da componenti eletti fino ad un numero massimo di 120. La Direzione Nazionale è composta secondo i criteri di cui all'art. 20 lett. d), e), f), g).

La Direzione Nazionale:

- elegge i membri della Giunta Nazionale, ne determina il numero;
- delibera ed individua le azioni e i programmi ai fini dell'attuazione del Documento programmatico e ne verifica i risultati;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo e le quote di contribuzione di spettanza della CIA nazionale;
- determina le indennità del Presidente e dei Vice Presidenti
- determina i compensi per la partecipazione agli organi della CIA nazionale;
- approva e modifica il Regolamento Nazionale, il Codice Etico e il Regolamento Internal Audit;
- esercita il controllo sull'attività e i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CIA;
- delibera, su parere della Giunta Nazionale, in materia di conformità degli Statuti delle Province CIA, delle CIA Regionali e delle Associazioni di persone, ed assume le conseguenti decisioni per assicurare detta conformità, compresa la nomina del Commissario ad acta;
- approva gli statuti di enti, associazioni e società promossi e costituiti dalla CIA Nazionale, deliberandone l'eventuale scioglimento secondo quanto previsto dai relativi statuti;
- delibera il commissariamento e gli altri provvedimenti sanzionatori a carico delle CIA Regionali e degli altri componenti del sistema, nonché in caso di inerzia o omissioni delle CIA Regionali dei provvedimenti a carico delle Province CIA, quali previsti, secondo modalità e procedure del Regolamento Nazionale. Tali provvedimenti sono impugnabili, senza sospendere l'efficacia, innanzi il corrispondente Collegio dei Garanti;
- adisce il Collegio Nazionale dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla mancata osservanza da parte di associati, dirigenti e membri degli organi confederali del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e, conseguentemente adottare le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale;

- delibera il Regolamento e i criteri di costituzione, organizzazione e scioglimento dei Gruppi Nazionali di Interesse Economico;
- ratifica le decisioni prese in via d'urgenza dalla Giunta Nazionale;
- delibera sugli atti di straordinaria amministrazione non attribuiti ad altri organi;
- delibera sulle richieste di adesione di associazioni con finalità analoghe a quelle perseguite.

La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente, sentita la Giunta Nazionale, ovvero su richiesta scritta motivata di almeno un quarto dei suoi componenti.

Partecipano, se invitati, alle sedute della Direzione Nazionale, senza diritto di voto, i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

Alla Direzione Nazionale possono essere invitati, con modalità stabilite, anche soggetti esterni alla CIA.

Art. 24 – La Giunta Nazionale

La Giunta Nazionale ha poteri di proposta politica e di controllo sull'andamento generale della Confederazione a tutti i livelli.

Da attuazione al documento programmatico in conformità agli indirizzi deliberati dalla Direzione Nazionale. La Giunta nazionale, organo esecutivo, rimane in carica per quattro anni ed opera secondo il principio di collegialità, è composta secondo i criteri di cui all'art. 20 lettera c).

In particolare la Giunta Nazionale:

- esamina ed approva, prelieve eventuali modifiche, la proposta di bilancio preventivo e consuntivo elaborata dal Direttore Nazionale da sottoporre alla Direzione Nazionale e stabilisce il budget dei componenti del sistema CIA;
- nomina il Direttore Nazionale della CIA, stabilendo anche il compenso e la natura del rapporto di lavoro. Dispone la revoca dell'incarico;
- esprime parere vincolante sulle proposte di Statuto e sulla nomina del legale rappresentante delle componenti e articolazioni del sistema CIA;
- ratifica le decisioni e gli atti assunti in via d'urgenza dal Presidente Nazionale;
- verifica l'attuazione dei deliberati degli organi e l'attività del Direttore Nazionale;
- assume, per motivi di urgenza, delibere spettanti alla Direzione Nazionale, sottoponendole successivamente a ratifica;
- delibera, su proposta del Direttore, in merito all'acquisto, permuta, vendita di beni immobili, partecipazioni e interessi, assunzioni di mutui, prestiti ed impegni finanziari nell'ambito delle linee di politica finanziaria decise dalla Direzione;
- designa i rappresentanti della CIA Nazionale presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni ed organismi interni ed esterni al sistema CIA;
- delibera su proposta del Direttore la pianta organica del personale, l'assunzione, i licenziamenti e i passaggi di livello dei dipendenti.

La Giunta Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei componenti.

La Giunta, con apposita delibera affida funzioni di preparazione ed istruttoria dei propri lavori ad un Ufficio di Giunta composto dal Presidente e dai Vice-Presidenti con la partecipazione del Direttore.

Art. 25 Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale, deve essere un imprenditore agricolo e non dipendente del sistema CIA, rimane in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente Nazionale:

- rappresenta il sistema CIA, ne esprime le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali ed ha la rappresentanza politica della Confederazione;
- ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CIA Nazionale;
- assicura la collegialità ed il rispetto del valore del pluralismo, delle differenze e dei diversi apporti culturali;
- convoca e presiede la Giunta Nazionale, la Direzione Nazionale, presiede i lavori dell'Assemblea nazionale.
- è il rappresentante legale della CIA Nazionale a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con potere di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- firma e sottoscrive gli atti di straordinaria gestione ed amministrazione, deliberati dalla Direzione Nazionale e dalla Giunta Nazionale;
- può conferire deleghe per la firma e per il compimento degli atti nell'ambito delle proprie competenze;
- assume, in via d'urgenza, delibere di competenza della Giunta Nazionale, che sottopone poi a ratifica alla stessa.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente Nazionale è sostituito dal Vice Presidente Vicario o dai Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente Nazionale, per qualunque causa, l'Assemblea Nazionale deve essere convocata dalla Direzione Nazionale su proposta del Vice Presidente Vicario o in mancanza dal Vice Presidente più anziano, entro tre mesi, per l'elezione del nuovo Presidente, che resta in carica fino alla scadenza naturale del quadriennio.

Art. 26 –Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti, viene eletto dall'Assemblea in sede elettiva. Il Collegio rimane in carica per la durata di 4 anni ed elegge, al suo interno, nella prima seduta il Presidente che deve essere iscritto all'albo dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile ed amministrativa nella gestione economica e finanziaria della CIA Nazionale.

Il Collegio dei Revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione alla Direzione che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della

gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.

Art. 27 - Il Collegio Nazionale dei Garanti

Il Collegio Nazionale dei Garanti è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti anche esterni alla CIA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell'ambito del sistema CIA né alcun rapporto di lavoro subordinato.

Il Collegio dei Garanti viene eletto all'unanimità dall'Assemblea in sede elettiva e rimane in carica per quattro anni. Il Collegio dei Garanti, nella prima seduta, elegge, al suo interno, il Presidente ed uno o più Vicepresidenti.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo, con caratteristiche di indipendenza e terzietà, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione, su qualunque controversia che insorga nel sistema CIA in ordine alla interpretazione ed alla applicazione delle norme del presente Statuto ed alla legittimità delle deliberazioni degli organi nazionali della CIA.

Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su proposta della Direzione Nazionale le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale per violazioni gravi al presente Statuto, al Regolamento Nazionale, al Codice Etico della CIA, da parte di associati, dirigenti e membri degli organi confederali disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione.

Per le medesime violazioni può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CIA.

Il Collegio Nazionale dei Garanti sostituisce ove non regolarmente costituiti, i collegi dei garanti regionali; e può essere adito in sede di appello avverso pronunce emesse dai Collegi dei Garanti costituiti a livello regionale.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.

Il Regolamento del Collegio, approvato dal Collegio stesso, stabilisce modi, forme, incompatibilità del procedimento innanzi al Collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Il regolamento deve essere portato a conoscenza di tutti i soggetti del sistema CIA.

La Giunta Nazionale dà esecuzione a provvedimenti e delibere del Collegio dei Garanti.

TITOLO V

AUTONOMIA GIURIDICA E FINANZIARIA - BILANCI

Art. 28 - Patrimonio

Il patrimonio della CIA Nazionale è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, partecipazioni e diritti acquistati e comunque pervenuti in proprietà, dalle eventuali riserve accantonate, da liberalità di terzi.

Le entrate della CIA Nazionale sono costituite dalle quote di contribuzione, dai proventi e contributi erogati da enti pubblici o privati, dagli utili delle società partecipate, da contributi straordinari degli associati e da sottoscrizioni volontarie.

L'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono decise dalla Direzione Nazionale, su proposta della Giunta Nazionale.

In caso di scioglimento della CIA, il Patrimonio verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o enti non economici con finalità analoghe.

Art. 29 – Autonomia giuridica e finanziaria

Gli ambiti associativi costituenti il sistema CIA -, Province CIA, CIA Regionali, CIA Nazionale, nonché le Associazioni di persone e di settore di cui agli art. 15, 16, 17, 18 e 19 - hanno propri Statuti e patrimoni e rispondono autonomamente delle proprie obbligazioni assunte, avendo piena autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria.

Art. 30 – Bilanci

La CIA Nazionale osserva ed applica criteri di sana e prudente gestione finanziaria e contabile e persegue il principio di pareggio di bilancio.

Gli organi competenti approvano i bilanci consuntivi e preventivi, redatti con il criterio della competenza secondo quanto previsto dal Regolamento Nazionale.

Il bilancio preventivo della CIA Nazionale deve essere approvato entro il mese di dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

Il bilancio consuntivo della CIA Nazionale deve essere approvato entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo della CIA Nazionale è approvato previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che ad esso deve allegare la propria relazione.

L'esercizio sociale dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

E' vietata la distribuzione di eventuali utili o avanzi di gestione in forma diretta o indiretta in favore degli associati.

TITOLO VI

NORME DI FUNZIONAMENTO - INCOMPATIBILITA'

Art. 31– I rapporti nell'ambito del sistema CIA

Le Province CIA e le CIA Regionali costituenti il sistema CIA si uniformano ed utilizzano il logotipo CIA, seguito o preceduto dalla relativa specificazione (Provincia CIA di ...; CIA Regionale del/della/delle ...)

Le Province CIA, le CIA Regionali e Nazionale partecipano al sistema CIA per durata illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dalla Assemblea con i poteri indicati all'articolo 28 del presente Statuto.

Gli statuti dei diversi ambiti associativi costituenti il sistema CIA debbono prevedere che la revoca alla partecipazione al medesimo sistema CIA debba essere deliberata da almeno due terzi degli associati, con un preavviso di almeno un anno dall'attuarsi giuridico dell'evento.

La Direzione Nazionale delibera l'estromissione dal sistema CIA; il commissariamento, oppure la loro chiusura, ed ancora la revoca dell'uso del marchio CIA, nonché ogni altro provvedimento sanzionatorio a carico delle Province CIA e delle CIA Regionali nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.

In via d'urgenza, in casi di particolare gravità, il provvedimento di commissariamento può essere adottato dalla Giunta Nazionale, e portato a ratifica nella prima riunione della Direzione Nazionale.

I provvedimenti sono sempre impugnabili innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della delibera.

Art. 32 – Doveri e sanzioni disciplinari

Tutti i costituenti e componenti il sistema CIA, le articolazioni territoriali ed organizzative, gli associati, i dirigenti ed i membri degli organi della CIA e delle strutture promosse dalla CIA, sono tenuti al rispetto delle norme del presente Statuto Nazionale, del Regolamento Nazionale, del Regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti, del Codice Etico, del Regolamento Internal Audit e dei deliberati degli organi confederali.

La violazione di tali doveri comporta, in relazione alla gravità del fatto e dei comportamenti, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento Nazionale. Dette sanzioni

sono disposte dal Collegio dei Garanti dei rispettivi livelli confederali, ovvero, in caso di mancata o irregolare costituzione, dal Collegio Nazionale dei Garanti CIA, su richiesta dell'organo di appartenenza o del Presidente Nazionale o della Direzione Nazionale, secondo la procedura disciplinata dai relativi regolamenti.

Art. 33 - Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Vice Presidente ai diversi livelli confederali, sono incompatibili con l'incarico di:

- parlamentare europeo, parlamentare nazionale, consigliere regionale, presidente o membro di governo nazionale, regionale, provinciale;
- sindaco, assessore, capogruppo comunale, presidente di consiglio e commissione consiliare provinciale e comunale per comuni oltre 5.000 abitanti;
- presidente e/o componente degli organi esecutivi di unioni di comuni e di aziende sanitarie locali;
- componente di organi esecutivi dei partiti a livello comunale per comuni oltre 5.000 abitanti, provinciale, regionale e nazionale.

Le incompatibilità di cui sopra comportano l'automatica sospensione dagli organi già al momento della presentazione della candidatura.

Venuta meno la causa di incompatibilità, l'interessato può essere rieletto negli organi confederali.

Gli incarichi di direzione in enti pubblici, enti economici di natura pubblica od a partecipazione pubblica, ovvero associazioni intercomunali e di circoscrizione, possono essere assunti dagli interessati previo l'assenso della Direzione della CIA di appartenenza, che ne verifica le compatibilità funzionali.

Nessun assenso è necessario per gli incarichi conferiti dalla CIA.

Il Regolamento Nazionale definirà le modalità per le candidature e le incompatibilità interne al sistema CIA comprese quelle del Direttore.

Art. 34 - Logotipo e simbolo

Il logotipo della Confederazione Italiana Agricoltori è costituito dalla sigla CIA. Il simbolo della CIA è costituito da una scritta di colore verde (pantone tipografico n. 349) che riproduce in maniera stilizzata e personalizzata, senza punteggiature e segni di interruzione, le tre lettere iniziali della denominazione completa. I caratteri delle lettere "c" ed "i" sono minuscoli, mentre per la lettera "a" si è utilizzata la versione maiuscola. Il punto sovrastante la lettera "i" è sostituito da due foglie stilizzate di colore verde chiaro (pantone tipografico n. 360).

L'uso del logotipo e del simbolo è disciplinato da apposito regolamento, approvato dalla Direzione Nazionale.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Scioglimento della Confederazione

Lo scioglimento della CIA può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea elettiva in prima convocazione, con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea elettiva nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CIA; i beni della CIA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CIA.

Art. 36 - Entrata in vigore dello Statuto così modificato

Le presenti modifiche allo Statuto Nazionale entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea Nazionale del 23 ottobre 2013.

La Direzione Nazionale della CIA procederà alla modifiche del Regolamento Nazionale, del Codice Etico della CIA, del Regolamento Internal Audit in relazione ai principi del presente Statuto.

Art. 37 – Norme transitorie e di attuazione

Le Province CIA e le CIA Regionali entro e non oltre il 15 febbraio 2014 procedono all'approvazione del nuovo Statuto recependo le modificazioni deliberate dall'Assemblea Nazionale del 23 ottobre 2013, procedendo altresì alla elezione dei rispettivi organi di governo in conformità alle modificazioni statutarie deliberate.

Ai fini dell'attuazione dell'art.10 dello Statuto così modificato, la Direzione Nazionale entro e non oltre il 30 aprile 2014 delibera le linee di indirizzo a cui debbono attenersi le Direzioni delle CIA Regionali ai sensi del quarto capoverso del citato art.10. Entro e non oltre il 31 dicembre 2014 le Direzioni delle CIA Regionali provvedono agli adempimenti e deliberati previsti ai capoversi 3,4,5 e 6 del citato art. 10. Contestualmente ai predetti deliberati gli strumenti societari esistenti cesseranno le attività oggetto di convenzione ai sensi di legge. La Direzione Nazionale, entro e non oltre, il 31 gennaio 2015, valuta le decisioni delle Direzioni Regionali e verifica la coerenza con le linee di indirizzo stabilite. La CIA Nazionale forma e conserva il Registro dei Direttori in apposito ufficio presso il Direttore Nazionale. Il Registro comprende i nominativi del Direttore Nazionale e dei direttori nominati dalle Province CIA e dalle CIA Regionali previo parere degli organi dei livelli superiori. Salvo le modalità, procedure

e requisiti che saranno previsti dal regolamento i direttori dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) - aver ricoperto l'incarico di direttore nei livelli confederali CIA;
- b) – essere stati dipendenti CIA che hanno ricoperto la carica di presidente nei vari livelli confederali negli ultimi quattro anni;
- c) – essere stati dipendenti che hanno ricoperto incarichi di direzione e/o in organi esecutivi nell'ambito del sistema CIA negli ultimi quattro anni.

Si applicano ai direttori le incompatibilità di cui all'art. 33 del presente Statuto.

Il Regolamento Nazionale, il Codice Etico della CIA e il Regolamento Internal Audit devono essere approvati entro il 31 dicembre 2013.

Art. 38 – Approvazione delle modifiche dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Le presenti modifiche allo Statuto della Confederazione Italiana Agricoltori - CIA, approvate dall'Assemblea Nazionale del 23 ottobre 2013, abrogano ogni precedente similare normativa.

L'Assemblea Nazionale attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente Nazionale CIA, espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo come ora modificato, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.